

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
*(Modificazioni alla legge regionale
4 dicembre 2006, n. 29)*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), le parole: "al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito denominato sportello unico,".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, è aggiunto il seguente:

"5bis. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati in regime de minimis, fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato."
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: "Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'esercizio".

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 15 du 21 mai 2012,

portant dispositions en matière d'acquittement des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et modification et abrogation de lois régionales en application d'obligations communautaires. Loi communautaire 2012.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
*(Modification de la loi régionale
n° 29 du 4 décembre 2006)*

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998), les mots : «à la Commune sur le territoire de laquelle se trouve l'exploitation» sont remplacés par les mots : «au guichet unique compétent à raison du territoire où l'exploitation est située, ci-après dénommé "guichet unique"».
2. Après le cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 29/2006, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

«5 bis. Les cours visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont financés conformément au régime de minimis, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 de la valeur du service en cause.».
3. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 29/2006, les mots : «Aux fins de l'autorisation communale d'exercer» sont remplacés par les mots : «Aux fins de l'exercice de».

4. L'articolo 9 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
(Segnalazione certificata
di inizio attività agrituristica)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico e, per conoscenza, alla struttura competente.
2. La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e dei prezzi dei servizi offerti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa:
 - a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;
 - c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno);
 - d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;
 - e) al possesso del certificato di complementarietà di cui all'articolo 8.
3. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA.»
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/2006, le parole: «al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «allo sportello unico».

4. L'art. 9 de la LR n° 29/2006 est remplacé comme suit :

«Art. 9
(Déclaration certifiée
de début d'activité)

1. L'exercice de l'activité agrotouristique, ainsi que le transfert de propriété ou d'exploitation par acte entre vifs ou à cause de mort sont subordonnés au dépôt au guichet unique et, pour information, à la structure compétente de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).
2. La SCIA doit décrire de manière détaillée les activités proposées et préciser les caractéristiques de l'exploitation, les immeubles destinés à l'activité agrotouristique, la capacité d'accueil, la période et l'horaire d'ouverture, ainsi que les prix des services proposés et doit inclure une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété et attestant:
 - a) Le respect des conditions d'aptitude sanitaire de la part des personnes préposées à la production, à la préparation et à la distribution des aliments et des boissons;
 - b) La conformité des locaux et des structures destinés à l'activité agrotouristique aux conditions fixées par l'art. 3 de la présente loi et aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme, de santé, de prévention des incendies et de sécurité;
 - c) L'inexistence des causes d'exclusion visées aux art. 11 et 92 du texte unique des lois en matière de sécurité publique, approuvé par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931, et à l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 portant application de la directive 2006/123 CE relative aux services dans le marché intérieur;
 - d) L'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi;
 - e) La possession du certificat attestant la complémentarité visé à l'art. 8 de la présente loi.
3. Pour ce qui est des sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, la condition visée à la lettre c) du deuxième alinéa ci-dessus doit être remplie tant par le représentant légal que par la personne qui exerce l'activité agrotouristique.
4. Le contrôle sur l'existence des conditions requises au sens du présent article est effectué par le guichet unique où la SCIA est présentée.»
5. Au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 29/2006, les mots: «à la Commune» sont remplacés par les mots: «au guichet unique».

6. All'articolo 12 della l.r. 29/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettere g) e h), le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";
- b) al comma 2, le parole: "dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla presentazione della SCIA".

7. L'articolo 13 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

*«Art. 13
(Sospensione e divieto di prosecuzione
dell'attività agrituristica)*

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, lo sportello unico comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione inizialmente segnalata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione inizialmente segnalata, lo sportello unico dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività agrituristica.
2. I provvedimenti di sospensione e di divieto di cui al comma 1 acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi alla struttura competente.".
8. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006, le parole: "titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica" sono sostituite dalle seguenti: "esercanti l'attività agrituristica".
9. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 29/2006, le parole: " , ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata" sono soppresse.
10. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato allo sportello unico."

*Art. 2
(Modificazioni alla legge regionale
6 agosto 2007, n. 19)*

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 ago-

6. L'art. 12 de la LR n° 29/2006 subit les modifications suivantes :

- a) Aux lettres g) et h) du premier alinéa, les mots : «à la Commune» sont remplacés par les mots : «au guichet unique»;
- b) Au deuxième alinéa, les mots : «l'obtention de l'autorisation communale» sont remplacés par les mots : «le dépôt de la SCIA».

7. L'art. 13 de la LR n° 29/2006 est remplacé comme suit :

*«Art. 13
(Suspension et interdiction
d'activité agrotouristique)*

1. Au cas où l'exploitant ne remplirait plus l'une ou plusieurs des conditions requises au sens des deuxième et troisième alinéas de l'art. 9 de la présente loi, le guichet unique lui communique le délai dans lequel il doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation autorisée et décide, compte tenu de la gravité des violations contestées, l'éventuelle suspension de l'activité agrotouristique. Si l'intéressé n'obtempère pas dans le délai fixé, le guichet unique interdit l'activité agrotouristique en cause.
2. Les actes de suspension et d'interdiction au sens du premier alinéa du présent article déploient leurs effets à compter de la date à laquelle ils sont communiqués à l'intéressé ; une copie desdits actes est transmise à la structure compétente. ».
8. Au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 29/2006, les mots : «agrotouristiques titulaires de l'autorisation communale» sont remplacés par les mots : «exercant l'activité agrotouristique».
9. Au deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 29/2006, les mots : «et essentiel aux fins de la délivrance de l'autorisation communale visée à l'art. 9 de la présente loi, sur laquelle le classement attribué doit figurer» sont supprimés.
10. Le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/2006 est remplacé comme suit :

«3. Les résultats des contrôles effectués au sens du premier alinéa du présent article sont communiqués au guichet unique, aux fins visées à l'art. 13 de la présente loi. ».

*Art. 2
(Modification de la loi régionale
n° 19 du 6 août 2007)*

1. Au premier alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du

sto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le parole: “della salute” sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 19/2007, è aggiunta la seguente:

“dbis) salva diversa disposizione di legge o regolamento, per i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, quando non operano in seduta pubblica.”.

Art. 3
(Modificazione alla legge regionale
16 febbraio 2011, n. 2)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali), è aggiunto il seguente:

“4bis. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finanziati in regime de minimis fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato nei casi individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente.”.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1:

- a) il comma 6 dell'articolo 7;
- b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10;
- c) il comma 4 dell'articolo 10;
- d) l'articolo 12.

2. Sono, altresì, abrogati:

- a) l'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7;
- b) l'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44;
- c) l'articolo 10 della l.r. 29/2006;
- d) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/2006;
- e) l'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;
- f) il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
- g) l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 31;
- h) l'articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33;
- i) l'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35.

6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), les mots: «, de la santé» sont supprimés.

2. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 41 de la LR n° 19/2007, il est ajouté la lettre rédigée comme suit:

«d bis. Les procès-verbaux ou les comptes rendus des organes collégiaux institutionnels délibérant à huis clos, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.».

Art. 3
(Modification de la loi régionale
n° 2 du 16 février 2011)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 2 du 16 février 2011 (Réglementation des activités de culture, de récolte, de première transformation, de transformation et de commercialisation des plantes officinales), il est ajouté un alinéa rédigé comme suit:

«4 bis. Les cours de formation visés au premier alinéa du présent article sont financés conformément au régime de minimis, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 de la valeur du service en cause si celui-ci relève des cas désignés par acte du dirigeant de la structure compétente.».

Art. 4
(Abrogations)

1. Les dispositions de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 sont abrogées:

- a) Le sixième alinéa de l'art. 7;
- b) La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 10;
- c) Le quatrième alinéa de l'art. 10;
- d) L'art. 12.

2. Sont, par ailleurs, abrogés:

- a) L'art. 14 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997;
- b) L'art. 23 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999;
- c) L'art. 10 de la LR n° 29/2006;
- d) Les lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 29/2006;
- e) L'art. 35 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007;
- f) Le huitième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007;
- g) L'art. 5 de la loi régionale n° 31 du 12 octobre 2009;
- h) L'art. 16 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009;
- i) L'art. 6 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 maggio 2012.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 187;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 567 del 16 marzo 2012);
- Presentato al Consiglio regionale in data 21 marzo 2012;
- Assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 26 marzo 2012;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 7 maggio 2012;
- Acquisito il parere della III^a Commissione consiliare permanente espresso in data 27 aprile 2012, e relazione del Consigliere COMÉ;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 maggio 2012 con deliberazione n. 2425/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 18 maggio 2012;

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 21 mai 2012.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 187;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 567 du 16 mars 2012);
- présenté au Conseil régional en date du 21 mars 2012;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 26 mars 2012;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 7 mai 2012;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 27 avril 2012, et rapport du Conseiller COMÉ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 16 mai 2012 délibération n. 2425/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 18 mai 2012;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
21 maggio 2012, n. 15.

Note all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è comunicata al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda per gli adempimenti di cui all'articolo 13.”.

⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire il certificato attestante la complementarità tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La sola degustazione dei prodotti aziendali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non è soggetta all'accertamento della complementarità e al rilascio del relativo certificato.”.

⁽³⁾ L'articolo 9 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“Art. 9

(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica.
2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono dirette al Comune interessato e, per conoscenza, alla struttura competente e devono contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura, e dei prezzi dei servizi offerti.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
 - a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;
 - c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);
 - d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;
 - e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'articolo 8;
 - f) all'ottenimento del provvedimento di classificazione nei casi di cui all'articolo 26, comma 2.
4. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 3, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.
5. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono essere presentate entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione è cancellata d'ufficio. L'interessato può comunque richiedere la reinscrizione nell'elenco, purché ancora in possesso dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.”.

⁽⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“1. Gli operatori che gestiscono aziende agrituristiche ad apertura annuale e che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività sono tenuti a co-

municare al Comune e alla struttura competente la durata della chiusura la quale non può, in ogni caso, superare i novanta giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare.”.

⁽⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“1. L'operatore agrituristico deve:

- a) avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione comunale;
- b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi stabiliti per l'esercizio dell'attività agrituristica;
- c) esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi, in conformità a quelli comunicati e rispettarne i limiti, minimi e massimi;
- d) esporre al pubblico la lista dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e merende, specificandone la provenienza;
- e) esporre il pannello con il distintivo dell'agriturismo all'esterno dell'edificio ed il simbolo corrispondente al livello di classificazione assegnato all'esterno e all'interno dell'edificio, in luogo ben visibile al pubblico;
- f) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche);
- g) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide con quello di permanenza del bestiame;
- h) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;
- i) consentire ai funzionari della struttura competente di accedere ai locali aziendali al fine di effettuare i controlli di cui all'articolo 29.”.

⁽⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio.”.

- (7) L'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

"Art. 13

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale)

1. *Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, il Comune comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione autorizzata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione autorizzata, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.*
 2. *I provvedimenti di sospensione e quelli di revoca acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi in copia alla struttura competente."*
- (8) Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

"3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9 e alle associazioni di operatori agrituristici, costituite con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1."

- (9) Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

"2. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata."

- (10) Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

"3. Ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica nei casi di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato al Comune competente."

Nota all'articolo 2:

- (11) Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

"1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nulla osta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dell'interessato all'amministrazione competente, con la sola esclusione di quelli rilasciati, ai sensi della normativa vigente, in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità. La SCIA è corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge comunitaria regionale 2011 relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti."

Note all'articolo 4:

- (12) Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

"6. La struttura competente cura la pubblicazione annuale sul Bollettino ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi degli iscritti."

- (13) L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

"Limitatamente alla professione di guida turistica, l'aggiornamento professionale è obbligatorio almeno ogni tre anni."

- (14) Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

"4. Della frequenza alle iniziative di cui al comma 2 è rilasciata, a cura della struttura competente, apposita attestazione."

- (15) L'articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 12
(Tariffe professionali)*

1. *Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell'articolo 13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (10^o).*
2. *Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1^o gennaio dell'anno successivo.*
3. *In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l'anno successivo.”.*

⁽¹⁶⁾ L'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

*“Art. 14
(Tariffe professionali)*

1. *Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine sono stabilite dall'UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.”.*

⁽¹⁷⁾ L'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

*“Art. 23
(Tariffe professionali)*

1. *Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d'Aosta sono stabilite dall'AVMS e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.”.*

⁽¹⁸⁾ L'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

*“Art. 10
(Rilascio dell'autorizzazione comunale.
Rinnovo e subingresso)*

1. *Il Comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.*
2. *L'autorizzazione è valida per cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla struttura competente che provvede ad annotare gli estremi dell'autorizzazione nell'elenco di cui all'articolo 4.*

3. *Almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio di validità ovvero in caso di variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore interessato presenta domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione, indicando, in tale ultimo caso, le modificazioni sopravvenute.*
4. *Sulla domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione il Comune provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2.*
5. *Il trasferimento della proprietà o della gestione di un'attività agrituristica per atto tra vivi o a causa di morte è comunicato al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda e comporta la reintestazione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.”.*

⁽¹⁹⁾ Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

- “a) avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione comunale;*
- b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi stabiliti per l'esercizio dell'attività agrituristica;”.*

⁽²⁰⁾ L'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“Art. 35
(Disposizioni in materia di tariffe
delle professioni turistiche.
Modificazioni alle leggi regionali
7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44,
e 21 gennaio 2003, n. 1)*

1. *L'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:*

*“Art. 14
(Tariffe professionali)*

1. *Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'UVGAM.*
 2. *Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d'Aosta.”.*
2. *Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r.*

7/1997, le parole: "l'inosservanza delle tariffe professionali" sono sostituite dalle seguenti: "l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali".

3. L'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:

*"Art. 23
(Tariffe professionali)*

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS.
 2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutti i maestri di sci e per tutte le scuole di sci operanti nella regione."
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "l'inosservanza delle tariffe professionali" sono sostituite dalle seguenti: "l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali".
5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "l'inosservanza delle tariffe decretate" sono sostituite dalle seguenti: "l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali".
6. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34, e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell'articolo 13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

7. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2003, le parole: "inferiori o superiori a quelle minime e massime" sono sostituite dalle seguenti: "superiori a quelle massime".

- (21) Il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevedeva quanto segue:

"8. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2003, le parole: ", annotata sul tesserino personale di riconoscimento" sono soppresse."

- (22) L'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 31 prevedeva quanto segue:

*"Art. 5
(Modificazioni all'articolo 23)*

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d'Aosta sono stabilite dall'AVMS e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 44/1999 è abrogato."

- (23) L'articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33 prevedeva quanto segue:

*"Art. 16
(Modificazioni all'articolo 14)*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine sono stabilite dall'UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 è abrogato."

- (24) L'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35 prevedeva quanto segue:

*"Art. 6
(Modificazione all'articolo 14)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di formazione delle professioni turistiche" sono soppresse."